NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 49

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, puo', con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 48. La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge e' subordinata alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreche' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, non più in vigore dal 19 gennaio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	IV — Collocamento del personale artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-49-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it